NOTAI VALDOSTANI ASSOCIATI
Via Monsignore de Sales n. 17
11100 Aosta

Registrato ad AOSTA
il 11/12/2025
al N. 7329
Serie 1T
esatti €. 356,00

Iscritta alla CCIAA di AOSTA
in data 12/12/2025
protocollo N. 13323/2025

REPERTORIO N.29877 RACCOLTA N.23201

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSITA' VALDOSTANA PER LA TERZA ETA' SOC. COOP. SIGLABILE **UNITRE S.C.S."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di dicembre

- 2 - 12 - 2025 -

alle ore undici e cinque (11.05)

in Aosta, Via Torre del Lebbroso n. 2 piano primo.

Avanti me dottor **Giampaolo MARCOZ** Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente:

Pietro GIORGIO, nato a Venosa (PZ) il 10 luglio 1951 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSITA' VALDOSTANA PER LA TERZA ETA' SOC. COOP. SIGLABILE UNITRE S.C.S."

con sede in Aosta, Via Festaz n. 27/A, - partita I.V.A. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Aosta 00175840073, iscritta al R.E.A. al n. 45549.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale

- Art. 1 (Costituzione e denominazione) - Art. 3 (Durata) - Art. 4 (Scopo mutualistico) - Art. 5 (Oggetto sociale) - Art. 6 (Soci ordinari) - Art. 8 (Domanda di ammissione) - Art. 11 (Recesso del socio) – Art. 12 (Esclusione) - Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione) – Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Art. 25 (Ristorni) - Art. 26 (Decisione dei soci) - Art. 28 (Assemblee) - Art. 32 - (Presidenza dell'Assemblea) - Art. 33 (Amministrazione) - Art. 34 (Compiti degli Amministratori) - Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni) - Art. 36 (Integrazione del Consiglio) - Art. 37 (Compensi agli Amministratori) - Art. 38 (Rappresentanza) - Art. 39 (Collegio sindacale);

e conseguente approvazione del nuovo statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA:91034460070

avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in seconda convocazione in questo luogo e ora; ————————————————————
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente nella persona del comparente e i Consiglieri in carica, fatta eccezione per Filomena SERGI; ————————————————
- che sono presenti tanti soci, in proprio e per deleghe che, ritenute valide, vengono acquisite agli atti sociali, rappresentanti totale 31 (trentuno) soci di cui quattro (4) per delega sui 49 (quarantanove) totali; ————————————————
- che non esiste Collegio Sindacale; ————————————————————
———————————————— e dichiara: ————————————————————
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; ————————————————————————————————
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui punti di cui al predetto ordine del giorno, in forma totalitaria ai sensi del vigente statuto, dichiarandosi i presenti sufficientemente informati. ————————————————
Il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea le singole modifiche che intende proporre. ————————————————
L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione - all'unanimità, con voto palese per alzata di mano, ————————
———————————————— DELIBERA ————————————————————
- di modificare lo Statuto sociale nel senso proposto dal Presindente; ————————————————————————————
- di allegare al presente verbale sotto la lettera A) detto nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, previa lettura da me Notaio datane al comparente e previa sua e mia sottoscrizione; ————————————————————————————
- di dare mandato al Presidente dell'assemblea per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente. ————————————
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore ————————————
La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali qui dalla stessa forniti. ————————————————

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore undici e dieci. ————————————————————————————————
Occupa di fogli due , pagine quattro intere più la presente. —
IN ORIGINALE FIRMATO: ————————————————————————
Pietro GIORGIO ————————————————————————————
Giampaolo MARCOZ, Notaio ————————————————————

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA:91034460070

Allegato A ai nn. 29877/23201

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: **"COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSITA' VALDOSTANA PER LA TERZA ETA' soc. coop."**

La denominazione abbreviata è **"UNITRE VdA s. c. s."**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (sede)

La Società ha sede nel comune di Aosta.

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione, anche mediante consultazione scritta, dall'Organo Amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica, nell'intento di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini della terza età residenti in Valle d'Aosta, attraverso lo svolgimento di attività socio-educative e formative rivolti prioritariamente alle persone anziane e a soggetti adulti con bisogni educativi, relazionali e culturali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa persegue inoltre lo scopo mutualistico di garantire le migliori condizioni formative e culturali per i propri soci in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 29 ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte - dell'art. 2521 del codice

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

civile.
La Cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi al Consiglio di Amministrazione, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione valutate le esigenze della società.
La Cooperativa aderisce su delibera, del Consiglio di Amministrazione ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:
- Attivare e gestire corsi di formazione e iniziative di educazione, socializzazione e promozione culturale rivolte, in via prioritaria, alle persone della terza età residenti in Valle d'Aosta, nonché a soggetti adulti che manifestano bisogni educativi, relazionali o culturali analoghi, al fine di favorirne l'inclusione, la partecipazione attiva e il benessere personale;
- Promuovere e sostenere attività di studio, ricerca e documentazione, sulla condizione e i fabbisogni della terza età e più in generale, sui diversi aspetti della vita culturale, sociale ed economica in ambito Regionale;
- Favorire iniziative tese a momenti di confronto e di approfondimento fra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale;
- Istituire e gestire in comune una biblioteca corrispondente alle aspirazioni, orientamenti e interessi sociali, ideologici e culturali dei soci;
- Produrre e diffondere pubblicazioni, periodici, libri, audiovisivi e altro materiale a carattere editoriale, idoneo a sviluppare la cultura, con particolare riguardo alla terza età;
- Gestire sia in proprio che per conto di terzi centri diurni ed altre strutture sociali per attività di animazione e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone della terza età, nonché altre iniziative per il tempo libero, ed il turismo sociale;
- Svolgere attività di promozione e sensibilizzazione, nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, per una politica a sostegno della terza età;

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

- Sviluppare in genere tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere lo scopo sociale.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà:

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;
2. partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto;
3. concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici in accordo alle leggi regionali di recepimento della legge 381/91;
4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
5. provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
6. assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
7. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICR e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) *soci fruitori (utenti)*: ossia le persone fisiche che beneficiano in modo diretto, stabile e continuativo dei servizi offerti dalla cooperativa, in particolare dei servizi ~~educativi, culturali e~~ formativi rivolti alla terza età o a soggetti adulti con bisogni similari

b) *soci cooperatori*: le cooperative, gli enti e le persone giuridiche interessate al raggiungimento dello scopo sociale, quando la Cooperativa sia costituita, ai sensi dell'art. 2522

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

comma 1°del codice civile, da almeno nove soci;
c) *soci volontari*: le persone fisiche che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente a fini di solidarietà nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 della legge 381/91.
Per ciascun socio è annotata nel Libro dei Soci l'appartenenza alla relativa categoria, tra quelle sopraindicate.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione, del Consiglio di Amministrazione si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione del loro inserimento nella Cooperativa i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:
a) La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà comunque superare i cinque anni.
b) Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
c) I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.
d) I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.
e) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
f) Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:
• l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

• l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la categoria di soci ordinari alla quale chiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei





Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
• del capitale sottoscritto;
• della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
• dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
c) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.
I soci hanno diritto:
1. al voto deliberativo nelle assemblee;
2. alla nomina attiva e passiva;
3. all'utilizzo dei servizi gratuiti od onerosi e dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Cooperativa;
4. ogni altro servizio o beneficio spettante in base al presente statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.
Il recesso dei soci volontari è libero.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste al successivo art 40.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non superi il periodo di prova, qualora appartenga alla categoria speciale dei soci;
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;



Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 40, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, regolato dall'art. 40 del presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata, o a mezzo PEC, entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

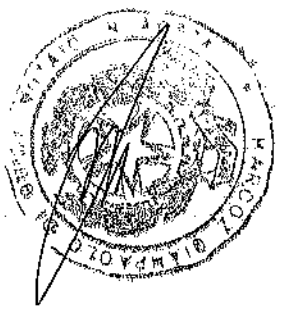
Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), d), e), f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso





Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €.500,00 (cinquecento/00), ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

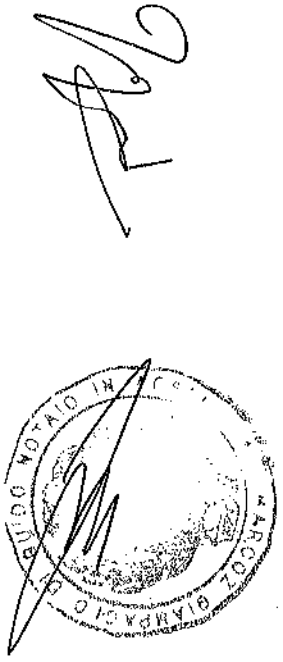
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di €. 25,00 (venticinque/00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Per i soci preesistenti continua a sussistere la quota di euro cinque e centesimi sedici (5,16) il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi dell'art. 21 comma 4 della stessa legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le



Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, o a mezzo PEC fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
Alle quote non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.
Su decisione dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.
La decisione dei soci può, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alle lett. f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili, oppure di riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, di destinare una quota dell'utile ai soci a titolo di ristorno, secondo quanto previsto da apposito regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e tenuto conto dei limiti e delle regole di seguito indicati.
Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno esclusivamente in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che tale attribuzione non determini una perdita civilistica in capo alla cooperativa.
La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci (c.d. avanzo "mutualistico"), determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.
Ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

previsto dal predetto regolamento e purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.
Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526.

TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 o, per decisione dei soci, dell'Organo di controllo o di un Revisore legale dei conti;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o Revisore legale dei conti, se nominato;
g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) la nomina di uno o più liquidatori, la determinazione dei poteri ed eventuali compensi.
I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, salvo le eccezioni indicate

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

nell'ultimo comma del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall''art. 20 se socio sovventore.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere riportate, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o





Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A.R., anche consegnata a mano, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello Statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o revisore se nominati, o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e qualora venga rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio e riportato in apposito libro.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a dodici eletti dalla decisione dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci ordinari.
L'Assemblea, nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, può prevedere che ne faccia parte, quale membro di diritto, il Responsabile della Direzione Didattica della Cooperativa, in considerazione della natura educativa e formativa delle attività sociali e dell'esigenza di garantire il raccordo tecnico-organizzativo tra la struttura gestionale e quella educativa.
In tal caso, la partecipazione del Responsabile della Direzione Didattica è limitata alla durata dell'incarico e cessa automaticamente con la cessazione della funzione, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto la decisione dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

Vice presidente.
Ogni riferimento nel presente statuto all'"Organo amministrativo" si intende riferito al Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e, all'Organo di controllo ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
La convocazione avviene mediante avviso da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno 1 giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni.
In caso di parità di voti e purché ai lavori del Consiglio partecipino più di due Amministratori, prevale il voto del presidente.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere, dell'Organo di controllo determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 38 (Rappresentanza)

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i consiglieri delegati hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 39 (Organo di controllo - Revisore legale dei conti)

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile o, in via facoltativa, nomina un Organo di controllo ovvero un Revisore legale dei conti.
Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica *(Sindaco unico)* o collegiale *(Collegio sindacale)*. Nel caso di composizione collegiale, il Presidente è designato dalla decisione dei soci.
All'Organo di controllo, competono le funzioni previste dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, nonché tutte le attribuzioni previste dalla normativa vigente. Alle condizioni di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, se composto interamente da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Qualora, in alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo contabile un Revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Al Revisore legale si applicano le disposizioni di legge previste per le società per azioni.
I membri dell'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati. Essi cessano alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della nomina.
La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è stabilita dall'Assemblea dei soci al momento della nomina e rimane

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

invariata per tutta la durata dell'incarico, salvo diversa deliberazione dei soci.
Qualora l'incarico della revisione legale dei conti sia affidato al medesimo Organo di controllo ovvero al Revisore legale dei conti, il compenso relativo è determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 40 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.
L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11.
Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070

Certifico io sottoscritto dott. Giampaolo Marcoz, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Aosta, che la presente copia su supporto informatico, è conforme all'originale. Consta in detto formato di 25 pagine .
Aosta, Via Monsignore de Sales n. 17, nel mio studio, 15 dicembre 2025.

Firmato digitalmente da
GIAMPAOLO MARCOZ
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AOSTA:91034460070